



**«L'industria del falso tra illegalità e criminalità.
Strumenti di prevenzione e contrasto, tutela e promozione del Made
in Italy»**

Cap. Giuseppe Armani
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia
- Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi -

del

Venezia, 11 luglio 2018

Il ruolo della Guardia di Finanza



GUARDIA DI FINANZA

E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

I poteri della Guardia di Finanza in materia di lotta alla contraffazione sono disciplinati dal **d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68** *«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78»* e, in particolare, all'**art. 2, comma 2, lett. l)**, ove si sancisce che:



GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

...al Corpo sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:


...(omissis)...

I) **diritti d'autore, *know-how*, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale,** relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

...(omissis)...



GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE





GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

TECNICHE D'INDAGINE:

- 1. Attività di *intelligence* e controllo del territorio;**
- 2. Osservazione, pedinamento indiziati e interventi di iniziativa a sequestro della merce contraffatta, con il perseguimento penale del reo. In talune casistiche, controllo a distanza con impiego di personale appositamente addestrato o di particolari mezzi tecnici (es.: apparati veicolari GPS);**
- 3. Nelle ipotesi di maggiore intensità criminale:**
 - a. Indagini tecniche (es.: intercettazioni telefoniche, informatiche e ambientali);**
 - b. Operazioni speciali.**



GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

CONTESTI IN CUI VIENE ESPLETATO IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE:

- **FRONTIERA:** negli spazi doganali, presso i porti e gli aeroporti, in collaborazione o in ausilio all'Agenzia delle Dogane, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 19, 20, 20-bis e 21 del Testo Unico delle Leggi Doganali (d.P.R. n. 43/1973);
- **SUOLO NAZIONALE:** impiegando i poteri previsti dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 68/2001, che consente l'utilizzo dei poteri di accesso, ispezione e verifica, oltre che in campo fiscale, anche nei campi d'intervento indicati nel medesimo Decreto.



GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Le modalità operative prevedono 3 direttrici:

- 1) Monitoraggio delle frontiere
- 2) Controllo economico del territorio
- 3) Attività investigativa (es.: analisi documentale, indagini finanziarie e altre attività di polizia giudiziaria)





GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

OBIETTIVI FINALI:

Ricostruire i flussi di beni e di denaro

Individuare la «filiera del falso»

Assicurare i responsabili all'Autorità Giudiziaria

Aggredire i patrimoni illecitamente costituiti



**Inquadramento del fenomeno della
contraffazione o
dell'alterazione di
un marchio industriale**



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

La contraffazione NON colpisce solo i legittimi detentori dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. A tale fenomeno sono correlate profonde criticità in ordine:

- 1) all'economia nazionale e agli introiti dell'Erario;
- 2) alla libera concorrenza e al regolare svolgimento delle transazioni del mercato;
- 3) al mondo del lavoro;
- 4) alla salute dei consumatori;
- 5) alla disciplina dell'immigrazione;
- 6) alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Il carattere della TRASNAZIONALITA':

- Quasi il **90%** dei prodotti contraffatti proviene da Paesi extracomunitari: Repubblica Popolare Cinese per il 60% ca., Hong Kong per il 25% ca., Singapore e Turchia per il 5% ca. (Fonte EUIPO 2016. Link: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf);
- Il mercato dei prodotti contraffatti rappresenta il **2,5% del commercio mondiale** e, per l'Europa, il **5% delle importazioni** (Fonte EUIPO-OCSE 2008-2013. Sito web: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observa>





LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

L' «ombra» della criminalità organizzata:

- Consolidate risultanze investigative hanno definitivamente acclarato le ingerenze nel “mercato del falso” della **criminalità organizzata, anche di stampo mafioso**, attratta dalla notevole redditività di questo tipo di illecito;
- Le modalità di gestione dei traffici di prodotti contraffatti sono state mutate dal traffico di droga e dal contrabbando





LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

REALTA' INTERNAZIONALE

Dinamiche del fenomeno:

Fatturato mondiale: 208 mld di Euro (2013).

Tipologia dei beni: alimenti, prodotti farmaceutici, profumeria e cosmetici, pelletteria e valigeria, abbigliamento e tessuti, calzature, gioielleria, apparecchiature elettroniche, elettriche, ottiche, fotografiche e mediche, giocattoli, giochi e attrezzature per lo sport.

Paese di residenza dei produttori "primari" (per volume di produzione dei prodotti): Repubblica Popolare Cinese.

Paesi di residenza dei produttori "secondari" (per volume di produzione dei prodotti): India, Thailandia, Turchia, Malaysia, Pakistan e Vietnam.

Paesi di scambio o successivo transito:

Scambio: Hong Kong, Emirati Arabi Uniti e Singapore.

Transito:

Albania, Egitto, Marocco e Ucraina (per la Comunità Europea),

Panama (per gli Stati Uniti d'America)

e Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Yemen, etc. (per l'Africa).

Modalità delle transazioni: trasporto marittimo, spedizioni postali e tramite corriere.

(fonte: ricerca EUIPO-OCSE 2008-2013)

Sito web: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/mapping-the-real-routes-of-trade-in-fake-goods>



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

REALTA' NAZIONALE

Dinamiche del fenomeno: **crescita del 4,4% rispetto al 2012, con un incremento della parcellizzazione del prodotto, mediante:**

- 1. l'utilizzo dei sistemi di spedizione postale;**
- 2. la consegna di pacchi tramite agenzie di spedizione; direttamente presso il domicilio del cliente.**

Fatturato della contraffazione in Italia: **6,9 mld di Euro.**

Gettito fiscale sottratto allo Stato: **1,7 mld di Euro.**

Perdita di produzione: **18,6 mld di Euro.**

Perdita di valore aggiunto: **6,7 mld di Euro.**

Perdite posti di lavoro: **100.000 unità.**

14.768 attività di sequestro di merce contraffatta o alterata nel marchio da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane, per un totale di **26 mln di pezzi**. La media giornaliera è di oltre **40 interventi** al giorno su tutto il territorio nazionale.

Strumenti di contrasto



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, tra le altre, ha introdotto:

- 1) **sanzioni più severe**, adeguate alla gravità del fenomeno (con edittale della pena minima a 2 anni e quella massima a 6 anni, nei casi di sistematicità e con il vincolo organizzativo di cui all'art. 474-ter c.p.);
- 2) **nuove fattispecie di reato**, tra le quali l'art. 517-quater c.p., maggiormente adeguato al contrasto dei vari fenomeni illeciti a danno del settore agroalimentare;
- 3) **misure patrimoniali di carattere sanzionatorio**, garantendo la possibilità di aggredire, anche nella forma per equivalente, i proventi dell'attività delittuosa nonché i beni di coloro che, seppur estranei al reato, abbiano concesso in uso magazzini e depositi difettandone nella vigilanza;
- 4) **certezza del momento consumativo del reato**, garantendo la tutela di marchi, brevetti, etc., già oggetto di registrazione presso una qualsiasi Camera di Commercio o, in alternativa, presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico).



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Successive novelle normative:

- 5)l'art. 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, novellando l'art. 9 della legge n. 146/2006, ha esteso, ai reati più gravi di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.), i poteri investigativi un tempo riconosciuti dalla sola legislazione antimafia (cc.dd. **operazioni speciali**);
- 6)l'art. 14, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 9, ha consentito l'avvio e l'uso di **intercettazioni telefoniche** per i reati di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.), frode al commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari nocive o non genuine (artt. 444 e 516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Le condotte di «alterazione» o «contraffazione»:

- L'art. 473 c.p. sanziona la produzione o l'uso di prodotti con marchi o segni distintivi nonché brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati;
- l'art. 474 c.p. sanziona la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione, comprensiva dell'introduzione nel territorio dello Stato per trarne profitto di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Condizione «**aggravante**» alle condotte di cui agli **artt. 473 e 474 c.p.**:

- **l'art. 474-ter c.p.**, nei casi in cui i delitti di contraffazione di marchi e brevetti (art. 473 c.p.) e di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti (art. 474, primo comma, c.p.) siano “**commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate**” (che non integrino gli estremi per procedere ai sensi dell'art. 416 c.p.), prevede la pena detentiva della reclusione da 2 anni a 6 anni.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
e «**Made in Italy**»

L'**art. 517 c.p.** sanziona la vendita o la messa in circolazione, l'importazione o la commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni di origine e di provenienza.

Per fallace indicazione si intende anche l'indebita apposizione del “**made in Italy**” oppure “**l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia** senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del Paese dove sono stati prodotti o fabbricati, o di qualsivoglia altra indicazione sufficiente a evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Settore «agro-alimentare»

L'art. 517-quater c.p. punisce:

- **(produzione)** la contraffazione o l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (es.: D.O.P., D.O.C., I.G.P. e I.G.T.);
- **(commercializzazione)** l'importazione, la detenzione e l'offerta in vendita nonché la messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte (es.: D.O.P., D.O.C., I.G.P. e I.G.T.).



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Misura «patrimoniale»

L'art. **474-bis c.p.** prevede che, per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., è sempre ordinata la confisca:

- delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
- delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto;

in via diretta o, se non è possibile definire con certezza la correlazione causale tra il bene e il reato, per l'equivalenza del profitto conseguito.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

In via diretta, ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 240 c.p., l'**art. 474-bis c.p.** consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (artt. 473 e/o 474 c.p.), ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, salvo che dimostri di:

- non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza;
- non essere incorsa in un difetto di vigilanza.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

- **Oggetto** del reato: il bene sul quale incide la condotta criminosa di chi commette il reato;
- **Prodotto** del reato: il bene o il risultato ottenuto, al perfezionarsi della condotta illecita, dal soggetto che commette il reato;
- **Prezzo** del reato: qualsiasi bene o altra utilità, pattuito ed ottenuto da un soggetto come corrispettivo per la perpetrazione del reato;
- **Profitto** del reato: qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non, scaturente dalla commissione del reato.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Misure di sicurezza, sanzionatorie e di prevenzione (patrimoniali) per il **trafficante/venditore**:

- 1) confisca **obbligatoria** dell'oggetto, del prodotto, del prezzo e del profitto dei reati di contraffazione (art. 474-bis c.p.);
- 2) confisca **per equivalente**, ovvero per un valore corrispondente ai profitti illeciti, se non è possibile risalire al nesso causale tra il bene e il reato (art. 474-bis c.p.);
- 3) confisca **per sproporzione** dei beni appartenenti al reo, anche se fittiziamente intestati ad altri, che sulla base di sufficienti indizi risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato e di origine illecita, tenuto conto della pericolosità del proposto che, in via abituale, è risultato essere dedito a sostentarsi, in tutto o in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 20 del d.lgs. n. 159/2011).



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Sanzioni amministrative per l'**acquirente**:

Art. 1, comma 7, legge n. 80/2005: l'**acquirente finale**, a qualsiasi titolo, di cose che, per la qualità o per la condizione di chi le offre oppure per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale, è punito con la pena pecuniaria da 100 a 7.000 euro (cd. «incauto acquisto»).



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Sanzioni amministrative per il **soggetto diverso dall'acquirente:**

Se l'acquisto è effettuato da:

1. un **operatore commerciale;**
2. o un **importatore;**
3. o un **qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale;**

si applica la sanzione da **20.000 euro** fino a **1.000.000 euro**, e si procede alla confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotte, depositate, detenute per la vendita o vendute le merci contraffatte o alterate nel marchio.

Sicurezza dei Consumatori



CONTRAFFAZIONE ≠ SICUREZZA

Diverso dalla contraffazione, ma non meno insidioso, è il problema della **sicurezza dei consumatori**.

In questo ambito ricadono i prodotti che, pur non configurandosi come lesivi dei diritti di proprietà relativi ad un marchio registrato, sono comunque da considerare irregolari poiché sprovvisi dei requisiti minimi di legge atti a fornire indicazioni all'acquirente finale circa la produzione, la provenienza, la filiera di importazione e commercializzazione, le istruzioni d'uso, etc.

Al riguardo, la principale disposizione di riferimento è il «**Codice del Consumo**», di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



CONTRAFFAZIONE \neq SICUREZZA

Le ulteriori normative di settore sono:

- 1) d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale);
- 2) d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 (Attrezzature a pressione);
- 3) d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e per i profili prettamente sanzionatori, artt. 440, 442 e 443 c.p. (Farmaci);
- 4) d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (Giocattoli);
- 5) Regolamento CE 30 novembre 2009, n. 1223, e d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 (Cosmesi).



SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Art. 6 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206):

Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare chiaramente visibili e leggibili (almeno) le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.



SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Art. 7 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206):

Modalità di indicazione

Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore.

Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.



SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Art. 9 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206):

Indicazioni in lingua italiana

- 1 Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in **lingua italiana**.
- 2 Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e **con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue**.
- 3 Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.



SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Art. 11 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206):

Divieto di commercializzazione e sanzioni

E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

In caso di violazione al suddetto divieto, l'**art. 12** dello stesso Codice prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.**



SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Estratto dall'**art. 107**, comma 2, del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206):

Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare le misure seguenti:

b) per **un prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni**:

1)richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2)sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per **un prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti**:

3)disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;



SICUREZZA DEI CONSUMATORI

d) per **un prodotto che può essere pericoloso:**

- 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporre la fornitura o di esporlo;
- 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

e) per **un prodotto pericoloso:**

- 3) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto.

Le sanzioni applicabili ai contravventori comportano l'applicazione di **sanzioni pecuniarie da 10.000 euro a 25.000 euro** e, per talune ipotesi, **l'arresto da 6 mesi a 1 anno**.



SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Le amministrazioni di cui all'**art. 106** del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) sono:

I Ministeri:

- dello Sviluppo Economico;
- della Salute;
- del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dell'Interno;
- dell'Economia e delle Finanze;
- delle Infrastrutture e dei Trasporti,

nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107.



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Frode al Commercio e
contraffazione del «**marchio CE**»

L'impianto sanzionatorio del codice penale:


L'**art. 515 c.p.** sanziona ogni comportamento lesivo del corretto svolgimento delle attività di commercio.

La Corte di Cassazione, nell'ambito della Sent.Cass. Sez. V^a, n. 5068/13 ha affermato che l'apposizione di una falsa «**marcatura CE**» integra questa fattispecie.

Attenzione! Il «**marchio CE**» si compone di 2 semi-circonferenze tangenti, se invece il prolungamento delle stesse compone un'intersezione, si potrebbe avere la marcatura del «China Export» oppure, in altri casi, una falsa riproduzione della «marcatura CE» o del «China Export».



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI



European conformance CE mark



"China Export" CE symbol

**Alcuni strumenti
utili al cittadino
e i *link* accessibili.**



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI

Dal 1 gennaio 2014, è entrato in esercizio il **S.I.A.C.** (Sistema Informativo Anti Contraffazione):

Che cos'è?

È una piattaforma telematica multifunzionale gestita dalla Guardia di Finanza che, tra le altre, assicura:

1. l'interscambio informativo con gli altri interlocutori pubblici nella prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di contraffazione e sicurezza prodotti;
2. l'informazione ai cittadini e la cooperazione con le aziende danneggiate dalla contraffazione.

Link: **<http://siac.gdf.it>**



OTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI

I *partners* pubblici che partecipano al S.I.A.C. sono:

- le Prefetture e i Servizi di analisi e statistica del Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S.;**
- le altre Forze di Polizia nazionali (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato), municipali e locali;**
- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), quale ente di collegamento fra il Corpo e gli Organi di polizia locale, nonché in un'ottica di rafforzamento della cooperazione con le entità amministrative presenti sul territorio;**
- i Dicasteri e le Istituzioni di settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Consiglio Nazionale Anti-Contraffazione, Regioni e Province, Aziende Sanitarie Locali, etc.);**
- le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori di analisi, etc. .**



NOTTE ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI

Per la sicurezza dei prodotti esiste **RA.PEX.**

Tale banca dati interessa i prodotti che, a seguito della validazione di una segnalazione qualificata, siano stati riconosciuti pericolosi (Convenzione REACH, Regolamento CE 1907/2006).

Link accessibile dagli utenti:

***[http://ec.europa.eu/consumers/safety/RAP
.EX./alerts/main/index.cfm?
event=main.listNotifications](http://ec.europa.eu/consumers/safety/RAP.EX./alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications)***



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI

L'E.F.S.A. (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare) ha predisposto un sistema di allerta rapido che interessa la sicurezza degli alimenti, consultabile al link:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI

L'**A.I.FA.** (Agenzia Italiana del Farmaco),
ha predisposto una banca dati che
consente la ricerca per la denominazione
del «**farmaco**» o per la tipologia di
«**principio attivo**», consultabile al link:

***[https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/
bancadatifarmaci/](https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/)***



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI

E per le frodi in ambito farmaceutico?

La Comunità Europea, in collaborazione con l'A.I.FA., ha sviluppato il progetto «**Fakeshare**», accessibile al link:

“ <http://www.fakeshare.eu/it> ”

Il sito *web* consente di acquisire notizie in merito a:

1. farmaci illegali o contraffatti;
2. farmacie o rivenditori *online* che vendono farmaci illegali.

Per l'Italia, il rinvio viene proposto al *link*:

<http://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm>

**Gli acquisti in rete
e la tracciabilità
dei *files* audio.**

**La contraffazione
nei *softwares*.**



Tracciabilità dei *files* audio acquisibili dalla rete internet:

L'acquisto di un bene, fisico o digitale, sulla rete *web* può talvolta comportare notevoli rischi di subire danni al *personal computer*, truffe *on line* o, da ultimo, di essere «irretito» da un pirata informatico.

In caso di dubbio, verificate la presenza di certificati di sicurezza (quali TRUST, VERIFIED / VeriSign Trusted, Sigillo NETCOMM...) che permettono di validare l'affidabilità del sito *web* e, prima di completare l'acquisto, verificate che sia fornito di riferimenti (Partiva IVA, numero di telefono fisso, indirizzo fisico, etc.) per contattare l'azienda; se ne fosse privo, potrebbe avere qualcosa da nascondere!

Per i dati fiscali, consultate l'Agenzia delle Entrate, al link: "<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?Parameter=verificaPiva>".

Nelle operazioni di *download* legali sui siti *web* detentori di licenza dalla S.I.A.E. o dalle equivalenti società di diritto straniero, i *files* audio sono sempre corredati da un codice interno detto "*water mark*", che consente di verificare l'identità di chi ha distribuito l'opera e di chi l'abbia poi acquistata; in alternativa, viene fornita una chiave di decodifica che consente di decriptare il *file* scaricato.

Le tecnologie anticontraffazione

Elementi identificativi speciali:

- Certificate of Authenticity (C.O.A.)
- CD con ologramma

Cosa cercare su un software Microsoft originale



- 1 Etichetta Certificato di autenticità (COA)
- 2 Contratto di licenza con l'utente finale (EULA)*
- 3 Supporto con ologramma
- 4 Documentazione

* Il contratto di licenza con l'utente finale può accompagnare il software in versione elettronica.

Il COA (Certificate Of Authenticity)

COA Retail

Etichetta COA Retail (autunno 2003)



Etichetta COA Retail (primavera 2003)



Etichetta COA Retail (maggio 2000)




Etichetta COA Retail
(febbraio 2000)



Etichetta COA Retail
(giugno 1999)



Etichetta COA Retail
(giugno 1998)



Etichetta COA Retail
(precedente al 1998)

Etichetta COA
retail (agosto
2004)



Etichetta COA
retail (dicembre
2006)



Cos'è la filiera del falso?


**Perché temere tanto la
contraffazione e
le violazioni in materia di
sicurezza dei prodotti?**

IL FENOMENO TRA REALTA' E PERCEZIONE

Realtà nella percezione
del comune cittadino



Filiera del falso



criminale

sociale

globale



CONTRAFFAZIONE VUOL DIRE:




evasione fiscale e contributiva



**sfruttamento del lavoro
“nero” e dell’immigrazione
clandestina**



riciclaggio/reimpiego dei proventi illeciti



criminalità organizzata



LA CONTRAFFAZIONE E':

→ causa di dissesto delle aziende del settore e conseguente disoccupazione!

→ concorrenza sleale all'industria nazionale e al Made in Italy!

→ soprattutto, un grave e concreto pericolo per la salute di tutti i cittadini!





Guardia di Finanza



Comando Provinciale Venezia

Ringrazio per l'attenzione